

Misure straordinarie in materia di regolazione *output-based* dei servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas in relazione all'emergenza epidemiologica Covid-19

Documento di Consultazione ARERA

Osservazioni di Elettricità Futura

15 settembre 2020

Osservazioni generali

Ringraziamo l'Autorità per la presente consultazione, in cui vengono accolte diverse delle proposte anche da noi rappresentate negli scorsi mesi durante le occasioni di confronto sulle principali criticità emerse a fronte dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Apprezziamo infatti gli sforzi per venire incontro agli operatori, supportandoli in questa fase di ripresa post-*lockdown* degli interventi di manutenzione, rinnovo, sviluppo della rete o di quelli programmati nei Piani di Resilienza. Ripresa che però, ricordiamo, è stata e sarà ancora complessa date le difficoltà derivanti dall'adeguamento, sia da parte delle imprese di distribuzione che delle imprese di costruzione ingaggiate per eseguire un intervento, alle misure di tipo sanitario e dalla ripresa dei vari iter per l'autorizzazione dei vari interventi. Nonostante il lavoro portato a termine dagli operatori negli ultimi mesi, il blocco dovuto al *lockdown*, ha avuto un impatto che si protrarrà inevitabilmente, in misura minore, anche nel prossimo futuro.

In linea generale, concordiamo con gli orientamenti proposti nel documento di consultazione. Nella sezione sulle risposte di dettaglio, evidenziamo comunque alcuni aspetti da noi ritenuti tuttora critici.

In conclusione, teniamo a evidenziare che tutte le proposte illustrate nel presente documento di consultazione vadano considerate come relative esplicitamente all'attuale situazione di emergenza. In caso di un eventuale ricrescita nel numero dei contagi e conseguenti nuove misure restrittive di contrasto e contenimento della diffusione del Covid-19, gli effetti e il periodo di vigenza delle proposte dovrà essere adeguatamente rivalutato e rivisto.

Osservazioni di dettaglio

S1. Osservazioni in merito alle misure straordinarie in materia di regolazione output-based del servizio di distribuzione dell'energia elettrica (cap.2)

Continuità servizio di distribuzione

In generale, concordiamo con le proposte di sterilizzazione in merito agli ambiti territoriali soggetti alla "regolazione ordinaria" (con anno target 2023) e agli ambiti territoriali soggetti al posticipo dell'anno target al 2025 o 2027. Infatti, l'introduzione di un livello tendenziale "flat" per l'indicatore numero delle interruzioni (N1) per il 2020, unitamente al ricalcolo dei livelli tendenziali in maniera lineare fino all'anno target, consentirà di tenere in debita considerazione gli impatti sulle performance di continuità del servizio ascrivibili al fermo delle attività durante il periodo di lockdown.

Riteniamo, inoltre, che per gli esperimenti regolatori non occorra alcuna misura specifica di sterilizzazione degli impatti dovuti al Covid-19, in quanto per tali ambiti territoriali i livelli tendenziali sono già stati definiti dai DSO tenendo conto dei ritardi dovuti al blocco dei cantieri e ai rallentamenti nelle attività dovute all'emergenza sanitaria in corso. Di conseguenza, come indicato anche nel DCO, non risultano criticità legate all'avvio nel 2020 e conclusione nel 2023 degli esperimenti regolatori, con le deroghe già avanzate dalle imprese distributrici.

Detto ciò, precisiamo che il livello tendenziale da raggiungere al 2023 per gli ambiti in esperimento regolatorio e beneficianti del posticipo dell'anno target al 2025 o 2027 dovrà corrispondere con il livello tendenziale ricalcolato ai sensi dell'articolo 2.7 lettera b. del DCO.

Concordiamo anche con la proposta di cui al punto 2.9 del DCO ai fini dell'incremento della franchigia in aumento al livello obiettivo del numero delle interruzioni per l'anno 2020 per gli ambiti il cui livello tendenziale coincidente con il livello obiettivo dal 2020. È importante che, come peraltro indicato anche nel DCO, l'aumento della franchigia dovrà tener conto di eventuali interruzioni addizionali nell'anno 2020 riconducibili alle difficoltà manutentive.

Infine, per quanto riguarda i meccanismi di sterilizzazione da adottare per l'indicatore di durata delle interruzioni (D1), riteniamo che la misura proposta dall'Autorità non sia sufficiente. Infatti, oltre al tema della maggiore durata delle interruzioni attribuibile ai casi di unità operative "scoperte" a causa dei problemi derivati dall'epidemia Covid-19, occorre considerare l'impatto in termini di performance di continuità del servizio dovuto ai mancati o ritardati investimenti sulle reti. Tali mancati interventi determineranno penali che, diversamente, non si sarebbero verificate o sarebbero risultate minori.

Avanzamento interventi Piani di resilienza

Su questo fronte, non riteniamo adeguata la proposta di posticipo di un semestre dei soli interventi eleggibili a premio/penalità la cui conclusione era prevista nel periodo compreso tra il 1° semestre del 2020 e il primo semestre del 2021 inclusi. Ciò perché il *backlog* cumulato comporta dei ritardi per tutti gli interventi presenti

nei Piani di Resilienza 2019-2021, inclusi quelli la cui conclusione era prevista nel 2019, ma non ancora completati¹ e gli interventi con conclusione pianificata nel 2° semestre 2021 (dal momento che il fermo delle attività avrà impatti negativi “a cascata” su tutte le attività pianificate, comprese quindi le attività previste sugli interventi con conclusione attesa nel 2° semestre 2021). Di conseguenza, riteniamo opportuno estendere lo slittamento di un semestre rispetto alle scadenze pianificate per tutti gli interventi eleggibili a premio/penalità dei Piani di Resilienza 2019-2021.

Sperimentazione colonne montanti

Concordiamo con gli orientamenti proposti.

S3. Osservazioni in merito alle valutazioni dell’Autorità in tema di applicabilità della clausola di forza maggiore per i casi di mancato rispetto degli standard di qualità commerciale (cap. 4)

Per quanto concerne le proposte di sterilizzazione degli impatti sui meccanismi di qualità commerciale, riteniamo che la proposta avanzata in merito all’applicabilità della causale di forza maggiore nel corso dell’emergenza sanitaria consenta una sterilizzazione solo parziale degli impatti economici negativi conseguenti all’emergenza sanitaria.

Nel DCO è infatti prevista per le imprese distributrici la possibilità di addurre causa di forza maggiore senza produrre documentazione “*solo per i casi in cui l’impresa non sia potuta intervenire entro i tempi massimi previsti a causa del blocco delle attività e, successivamente, a causa dell’impedimento all’accesso alle abitazioni (salvo i casi urgenti), fino alla disponibilità dei protocolli sanitari. L’Autorità ritiene altresì che in tutti gli altri casi, l’eventuale attribuzione a forza maggiore debba invece essere documentata e precisata singolarmente*”. Tale proposta, non consentirebbe una piena sterilizzazione degli effetti negativi conseguenti all’emergenza sanitaria. Ciò perché, anche qualora fossero disponibili i protocolli sanitari, gli standard di qualità commerciale non risulteranno rispettabili fino al pieno recupero del *backlog* delle attività cumulatesi durante i mesi di *lockdown* (recupero stimato entro dicembre 2020). Riteniamo pertanto necessario procedere alla sospensione fino al 31 dicembre 2020 degli standard di qualità commerciali previsti dal TIQE, sospendendo conseguentemente fino alla suddetta data anche gli indennizzi automatici da riconoscere ai clienti.

Inoltre, proprio in conseguenza di quanto disposto dal DL 83/2020 e dal DPCM 9 marzo 2020, con cui il periodo di emergenza sanitaria è stato esteso fino al 15 ottobre, dovrebbe essere riconosciuta in capo al distributore la facoltà automatica, senza obbligo di produrre alcuna documentazione, di attribuire a causa di forza maggiore tutte quelle prestazioni non essenziali di qualità commerciale non effettuate in base agli standard temporali definiti dalla regolazione ordinaria ricadenti almeno entro il suddetto termine.

¹ i.e. interventi in ritardo rispetto a quanto pianificato, ritardo ulteriormente incrementato a causa del *lockdown* e del conseguente blocco delle attività. Le imprese distributrici non dovrebbero subire impatti economici negativi per la parte di ritardo ascrivibile all’emergenza sanitaria.

In aggiunta a ciò, richiediamo che la clausola di forza maggiore venga applicata anche con riferimento agli interventi eseguiti in telegestione da remoto, in quanto nel DCO ciò non è esplicitato chiaramente.

Da ultimo, facciamo presente che, con riferimento alla tracciatura da parte degli operatori, sia di vendita che di distribuzione, delle casistiche di forza maggiore occorse durante il periodo di emergenza e anche in considerazione della natura transitoria della circostanza, riteniamo necessario prevedere un'opportuna disciplina regolatoria di semplice e rapida implementazione che consenta tale mappatura puntuale, magari anche attraverso il ricorso di causali specifiche *ad hoc*. Sarebbe, inoltre, auspicabile che tale soluzione venga concordata e condivisa da tutti gli operatori, sia della vendita che della distribuzione.